

COMUNE DI DIPIGNANO  
PROVINCIA DI COSENZA

Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche al  
31 12 2020

## 1.INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.; Sennonché, a seguito di una riunione convocata dalla Provincia di Cosenza il 23.11.2021 per i Sindaci facenti parte dell'Autorità d'Ambito Idrica è emerso che il Comune di Dipignano è socio dal 27.06.2003, data di costituzione della società Cosenza Acque S.p.A. in Liquidazione detenendo n. 1542 azioni del capitale sociale di € 218.179,80, pari ad una partecipazione dello 0,58%. Si rileva che la società è a tutt'oggi inattiva e, a far data dal 20.06.2016, risulta, altresì, sciolta e posta in Liquidazione volontaria. La procedura di liquidazione volontaria è ancora in essere, né la società è stata, pertanto, estinta e cancellata dal registro imprese.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Motivazioni della scelta</b>
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. a R.L.	DIRETTA	CENTRO SERVIZI TERRITORIALI	0,41	Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente
GAL SAVUTO S.C.A.R.L. DIRETTA	DIRETTA	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI N.A.C.	1,667	È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale ed è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente

COSENZA ACQUA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	SOCIETÀ INATTIVA E SCIOLTA E POSTA IN LIQUIDAZIONE DAL 20.06.2013	0,58	Avrebbe dovuto produrre beni e servizi pubblici indispensabili
--	---------	--	------	--

## CONCLUSIONI

Alla data odierna non sono emersi elementi nuovi tali da determinare una riconsiderazione delle scelte effettuate in sede di revisione straordinaria, adottata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2017, e in sede di individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2017, effettuata con Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 12/02/2018.

Dipignano, li 10/12/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Risorse e Programmazione  
Dott. Stefano Plastina